

STATUTO

**LA GIRELLA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
MUTUALITA'
PREVALENTE - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AVELLINO AV VIA CARDUCCI, 24
26/28/30

Numero REA: AV - 167156

Codice fiscale: 02566110645

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2018 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE

ART.1 - E' costituita ai sensi dell'art.1 lettera a) della Legge 381/91 una Cooperativa sociale sulla base delle norme applicabili alle Società Cooperative Sociali regolata dalle norme compatibili sulle società a responsabilità limitata denominata "LA GIRELLA - Società cooperativa sociale a mutualità prevalente - ONLUS".

La presente cooperativa sociale viene di diritto considerata cooperativa a mutualità prevalente in base alla disposizione dell'art. 111-septies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile così come disciplinate dal D.Lgs. 6/2003.

Tale cooperativa sociale costituita ai sensi e per gli effetti delle lettera a) della legge 381/91 ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, come previsto peraltro dall'art. 10 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e ad essa resta comunque applicabile la parificazione di diritto ad "ONLUS" ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 8 del D.Lgs. 460/97.

Per l'esigenza di assicurare nel tempo la "par condicio" tra i soci e le suddette finalità vengono richiesti, oltre ai requisiti di cui alla legge 381/91, i seguenti principi e criteri contenuti nel citato D.Lgs. 460/1997, nonché nell'art. 2514 c.c. e precisamente:

a) il divieto di distribuire dividendi anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano

imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, come previsto dall'art.10, comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come previsto dall'art. 10, comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, organismo istituito con D.C.P.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. N. 229 del 30 settembre 2000 e successive modificazioni), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come previsto dall'art. 10, comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 salva la devoluzione del patrimonio ex l. 59/92 di cui al successivo art. 30;

d) il divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori - ove per legge ammissibili - in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ART.2 - La Cooperativa ha sede nel Comune di AVELLINO all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter disp. att. C.C..

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi

senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al precedente comma.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART.3 - La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogato a norma di legge.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa alle associazioni di categoria, l'adesione a consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente atto e nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

ART.4 - La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

Operando secondo questi principi intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento dei soci e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non soci.

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Cooperativa, costituita ai sensi dell'art.1 lettera a), della legge 381/91 tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

a) stimolare la collaborazione tra i soci con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono di condizioni di svantaggio

e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra i soci stessi in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;

b) realizzare, a favore delle persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, ai soci per migliorare la loro efficacia operativa;

c) gestire attività di formazione e di addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Campania e del Fondo Sociale Europeo, stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative; nell'ambito della formazione professionale la cooperativa intende effettuare le seguenti operazioni:

-Progettazione, attuazione e svolgimento di corsi di formazione professionale, in conto proprio o a favore di terzi, sulle materie informatiche, economiche, economico-sociali, sanitarie, ambientali, turistiche, culturali, sociali, finanziarie, bancarie, sicurezza, qualità, elettriche, elettroniche, telecomunicazioni ed energie alternative rinnovabili, attraverso formatori qualificati e di provata esperienza;

-Progettazione, attuazione e svolgimento di stage e tirocini formativi, percorsi di simulazione aziendale e percorsi di alternanza scuola-lavoro;

-Attività di orientamento finalizzata ad interventi di carattere informativo, formativo e di consulenza rivolte a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale, nonché al recupero della dispersione scolastica ed alla sperimentazione di attività di supporto

nell'ambito dei percorsi connessi al diritto-dovere di istruzione e formazione;

- Attività di formazione destinata ad interventi di pre-qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o distanza, ovvero sistemi tradizionali con docenti in aula/laboratorio e fad (formazione a distanza);

-Attività di formazione destinata al personale della Scuola sia esso personale docente e sia personale di supporto (assistenti tecnici, assistenti amministrativi, responsabili amministrativi, etc.).

Le eccedenze attive derivanti da attività di formazione professionale, di orientamento e di altri servizi previsti dall'oggetto sociale, finanziati e/o cofinanziati con risorse pubbliche dovranno essere reinvestiti totalmente nella medesima attività che li ha generati;

-lo svolgimento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) del decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, dell'attività di ricerca e selezione del personale così come di seguito descritta:

l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di

ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento
lavorativo, assistenza alla fase di inserimento dei candidati; verifica e
valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

-lo svolgimento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) del Decreto
Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, dell'attività di supporto alla
ricollocazione professionale così come di seguito descritta: l'attività
effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione
committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla
ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente
o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione
finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e
l'affiancamento della stessa nell'inserimento della nuova attività;

d) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività della cooperativa
anche con l'esecuzione di appalti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti
pubblici e privati, direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni,
convenzioni, prodotti e servizi;

e) attuare, sia direttamente sia tramite altri organismi della cooperazione,
iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti
pubblici sui problemi dell'emarginazione;

f) coordinare il rapporto con gli enti pubblici;

g) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che
riconoscano le cooperative di solidarietà sociale;

h) promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di Nuove iniziative di cooperazione di solidarietà sociale;

i) assumere interessenze e partecipazioni, nei limiti consentiti dalla legge, in cooperative, consorzi ed altre società;

j) la Cooperativa può gestire e strutturare servizi innovativi di interesse sociale, culturale e turistico utilizzando strumenti di comunicazione multimediali nonché quelli tradizionali;

k) la Cooperativa può predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo a terzi, preferibilmente cooperative sociali e/o consorzi di cooperative sociali, aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dall'Organo Amministrativo.

l) Erogare attività di formazione continua in sanità, anche nella qualità di Provider ECM (Educazione Medica Continua).

Tali attività verranno svolte secondo principi di mutualità prevalente così come definiti dall'art. 2512 c.c., potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci.

La Cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività

analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;

- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali;

- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;

- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;

- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria - queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali;

- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.

Tra i servizi sociali a domanda collettiva si precisa che sono compresi: i servizi di assistenza domiciliare e gestione case protette, centri diurni e/o

notturni per anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, minori, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici; le problematiche inerenti l'infanzia, l'adolescenza, la donna e la famiglia; le problematiche dipendenti dalle droghe, tabagismo ed alcolismo.

Essa si propone di realizzare attività di ricerca e di intervento in ambiti istituzionali e territoriali con riferimento alla soddisfazione dei bisogni di assistenza materiale e transmateriale degli assistiti degli Enti locali, pubblici e privati: dal sostegno domestico al servizio socio-sanitario, dalla terapia psico-sociale all'intervento riabilitativo, dal soccorso telematico alla ricreazione in tutte le sue forme, oltrechè ogni altra forma di valorizzazione per il recupero delle risorse umane dei soggetti emarginati e svantaggiati.

La Cooperativa per il raggiungimento dei suoi scopi è impegnata a:

a) diffondere l'idea di prestazione dei servizi sociali come soluzione anche terapeutica di alto significato umano e sociale, sviluppando allo scopo ogni specifica iniziativa di promozione e di studio, mantenendo rapporti volti allo scambio di informazioni con organismi interessati al settore sia a livello Regionale e Nazionale che Europei ed Internazionale.

In particolare tale scopo verrà perseguito promuovendo attività di studio, ricerche quantitative e qualitative, indagini di interesse socio-psico-pedagogico e sanitario, con speciale riferimento alle problematiche della Regione Campania e del Mezzogiorno.

Sull'orizzonte problematico dei servizi sociali si punterà a garantire una consulenza permanente - attraverso l'istituzione di un Osservatorio - Banca Dati - agli organismi istituzionalmente competenti nella progettazione, programmazione ed erogazione di servizi sociali e sanitari.

b) Promuovere la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento, nonché l'orientamento professionale degli operatori sociali impegnati nelle scuole, ospedali, asili nido, consultori, istituti di rieducazione di pena, centri per la lotta alle tossicodipendenze, comunità alloggio per gli anziani, ecc.

c) Promuovere la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento, nonché l'orientamento professionale degli operatori sanitari impegnati nelle strutture sanitarie istituzionali.

d) Formulare progetti operativi, d'intesa con le istituzioni territorialmente competenti, per l'erogazione di servizi sociali socio-sanitari a domicilio, fornendo l'assistenza per la copertura tecnico-operativa integrale dei citati servizi.

e) Formulare progetti operativi, d'intesa con le istituzioni territorialmente competenti, per la fornitura di pacchetti di servizi integrati per la gestione di centri diurni, comunità alloggio, residenza ricovero e simili, garantendo l'assistenza per la copertura tecnico-operativa dei citati servizi.

f) Servizi di aiuto personale, di affido familiare presso persone e nuclei familiari; offrire cure e riabilitazione a persone affette da malattie mentali, da Aids ed ai malati terminali, ed ai soggetti con difficoltà psico-motorie e/o sensoriali, anche in caso di degenza presso case di cura, di riposo, di residenza e nei luoghi di villeggiatura; eseguire servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico, compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza, e di assistenza scolastica ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati; organizzare comunità alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento e strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria; istituire e gestire centri di riabilitazione e centri

socio-educativi; istituire e gestire laboratori artigianali; organizzare e gestire soggiorni terapeutici, riabilitativi, ricreativi, climatici in Italia e all'estero; stipulare convenzioni con Province, Comuni, Regioni, Ministeri e tutti gli altri enti pubblici (A.S.L., Comunità Montane, Comunità Europee, Paesi Esteri) e tutti gli enti privati; promuovere e gestire attività ricreative e sportive a favore delle fasce deboli e non, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo.

g) Promuovere iniziative culturali e di studio attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, tavole rotonde, dibattiti, informazioni al pubblico e agli studiosi sulle attività della Cooperativa con divulgazione, anche a mezzo stampa, dei risultati delle iniziative di cui ai punti precedenti.

h) Gestione mense pubbliche e private;

i) Gestione, manutenzione, e sorveglianza aree storiche, architettoniche, e archeologiche, musei;

l) Promuovere iniziative di pubblicazione periodica, tematica e monografica, di informazione e divulgazione tecnico-scientifica e professionale.

m) Promuovere l'attività editoriale, promozionale e di diffusione anche per mezzo della produzione e diffusione di suoni, immagini e testi nei modi e nei termini di legge in materia; curando tanto l'aspetto tecnico quanto quello creativo e di comunicazione, attività di studio e ricerche utilizzando i sistemi computerizzati e le tecnologie più avanzate nell'editing, nella stampa, nell'animazione del disegno, nella promozione pubblicitaria, nella comunicazione in generale;

n) gestire corsi brevi, annuali, pluriennali di formazione professionale in

generale da chiunque sovvenzionati e/o autofinanziati.

o) Promuovere tutte le iniziative che possono contribuire a migliorare le condizioni economiche e sociali dei soci e a migliorare la professionalità e l'immagine del loro lavoro.

La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, dirette alla formazione dei soci, in rapporto anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa.

Al fine del conseguimento dello scopo sociale ed in via strettamente strumentale, la cooperativa può acquistare e/o alienare beni e servizi richiedere finanziamenti per la gestione di residenze sanitarie con carattere assistenziale.

La società si ispira, pertanto, ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

La cooperativa è disciplinata ed intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci inabili al lavoro anche temporaneo, comunque bisognosi, nonchè di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.

La società potrà, nei limiti della vigente normativa, svolgere la propria attività anche con i terzi.

E' fatto comunque espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle cooperative sociali ad eccezione di quelle ad esse strettamente

connesse.

SOCI

ART.5 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa.

Possono essere soci persone fisiche, aventi la capacità di agire, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/1991, prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà, in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese

in concorrenza con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART.6 - Il nuovo ammesso è obbligato:

- a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo, nonché della tassa di ammissione, quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) ad osservare le regole statutarie, il regolamento interno, se deliberato, e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;
- c) a partecipare con la sua opera all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

ART.7 - I soci cessano di far parte della Cooperativa per recesso o esclusione nonché per scioglimento dovuto a liquidazione volontaria o coatta, nonché al fallimento.

ART.8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure che non si trovi più in condizioni di concorrere al raggiungimento degli scopi della Cooperativa Sociale. Spetta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa constatare se ricorrono motivi che, in base al presente Statuto e alle norme di legge, legittimano il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

Oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 del Codice Civile, dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, può essere escluso il socio che:

- a) non concorra al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia

perduto i requisiti per l'ammissione;

b) nell'esecuzione del proprio apporto commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 C.C. o che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare la Cooperativa;

c) svolga imprese in contrasto o concorrenti con quella della Cooperativa;

d) non osservi le disposizioni contenute nel presente atto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;

f) nei casi previsti dall'articolo 2286;

g) nei casi previsti dal 2288 primo comma;

h) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere diffidato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due mesi dalla diffida senza che abbia provveduto ad adempiere la propria prestazione sarà escluso dalla Società.

Il ritardato pagamento comporta il pagamento degli interessi moratori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea con apposito regolamento.

Ai sensi dell'articolo 2533 terzo comma c.c. contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci falliti oppure nel caso di sopravvenuta impossibilità definitiva a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Altresì l'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci per i quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine societaria.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel Libro dei Soci.

ART.9 - Il socio receduto, escluso o decaduto avrà diritto al solo rimborso del valore nominale delle somme versate oppure alla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata indirizzata all'organo amministrativo il quale, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, dovrà provvedere alla liquidazione della quota in favore degli aventi diritto.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della Società.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.10 - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero di quote sociali ciascuna del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed

agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;

c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;

d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità ed a norma di legge.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART.11 - Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'articolo 2530 C.C., primo comma, salvo, in caso di diniego, il diritto del socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, di proporre opposizione al tribunale.

Laddove con modificazione dei patti sociali si dovesse vietare la cessione delle quote, al socio viene riconosciuto il diritto di recesso, da esercitarsi non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso.

Nessun socio può possedere nella Cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ART.12 - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART.13 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con i criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Provvede altresì in materia di ristorni con le modalità e i criteri specificamente riportati nel successivo articolo 14.

Le eccedenze attive di bilancio saranno così ripartite:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle vigenti leggi, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato dai soci, assegnando a questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del Codice Civile attualmente pari nel massimo consentito all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e dalle ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza, agli effetti tributari, dei requisiti mutualistici;
- e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del precedente punto siano trattenuti dalla Cooperativa ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote nel rispetto dell'articolo 2514 c.c.;
- f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria.

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata ai fini mutualistici.

Anche nel rispetto dell'art. 2514 cc, le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

In caso di emissione di strumenti finanziari in quanto compatibili con la normativa vigente gli stessi non potranno ai sensi dell'art. 2514 lett. b) essere remunerati, in favore dei soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

RISTORNI - CRITERI DI RIPARTIZIONE

ART.14.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

1. le necessità della gestione della cooperativa;
2. i piani strategici della cooperativa;
3. le esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della cooperativa.
4. la qualità e la quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

DECISIONI DEI SOCI

ART.15 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci almeno da 90 (novanta) giorni.

In ogni caso è riservato alla competenza dei soci:

- a) approvare il bilancio e distribuire gli utili nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) deliberare sulle modifiche dei patti sociali;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente atto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo;
- g) decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART.16 - Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 17, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anzichè redigere un apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia la quota posseduta.

Ai soci cooperatori persone giuridiche possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza almeno pari alla metà degli stessi.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte a cura dell'organo amministrativo, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere controllata da un Amministratore e da almeno un socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla trascrizione medesima.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

ART.17 - Con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo, alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o ad una rilevante modificazione dei diritti dei soci ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente atto e degli scopi sociali ivi stabiliti nell'ambito del regolare svolgimento

della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con apposito regolamento interno.

ART.18 La convocazione dell'assemblea è fatta da parte dell'organo amministrativo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'organo amministrativo a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

- a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio può rappresentare per delega fino ad un massimo di cinque soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 codice civile come novellato, l'assemblea delibera con il voto favorevole di una maggioranza almeno pari alla metà dei soci.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, fatta salva l'osservanza del quorum deliberativo richiesto per le materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C., per le quali è comunque necessario il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte constare da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione comunque sempre con scrutinio palese.

Nel caso di scioglimento volontario della società nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla legge ed, in particolare, dall'art. 2484 c.c. (ad eccezione del nr. 4) ovvero da disposizioni di leggi speciali o dal presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci con apposita deliberazione da adottarsi nei modi, nelle forme e con le maggioranze di cui ai già citati nn. 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 c.c. e con l'assistenza di Notaio, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod.civ.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ART.19 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal

Presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o, nei casi di assenza o impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio designato tra gli intervenuti all'assemblea, salvo che tale ufficio non debba essere assunto da un Notaio ai sensi degli articoli 2545 novies, 2436, 2484, 2487 c.c. nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di

assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART.20 - La Cooperativa può essere amministrata in alternativa:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

L'organo amministrativo designato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea di soci, dura in carica per il tempo di volta in volta stabilito all'atto della nomina, od anche indeterminato, ed è rieleggibile.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ART.21 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso inviato ai consiglieri tramite lettera raccomandata, fax o telegramma, almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica ed il Collegio Sindacale se nominato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di accertare adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Consiglio possano essere adottate anche mediante consultazione scritta e sulla base del consenso espresso pre iscritto nei modi nei tempi e nelle forme di cui al precedente articolo 16; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli Amministratori.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART.22 - L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonchè per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente atto.

L'organo amministrativo può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare (in qualità di utilizzatore), sulla costituzione modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure per il compimento di determinati atti o di categorie di atti sui programmi di lavoro e la conseguente

occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della Cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ai programmi di partecipazione in senso attivo e passivo. Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 c.c..

L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile l'organo amministrativo deve indicare, nella relazione sulla gestione, gli specifici criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

ART.23 - L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da

privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti le Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le relative mansioni spettano, se nominato, al Vice-Presidente.

Nei confronti dei terzi il semplice intervento e relativa sottoscrizione del Vice-Presidente saranno idonee ad attestare lo stato di assenza o impedimento del Presidente.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, i propri poteri al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, ad impiegati della Cooperativa.

ORGANO DI CONTROLLO

ART.24

24.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 15, lett. b, possono eventualmente nominare, alternativamente:

- un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale, che dovranno essere nominati e che opereranno ai sensi del successivo art. 25, ovvero;
- un revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 26.

24.2 La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 cc. commi 2° e 3° nonché quando la

cooperativa emetta in concreto strumenti finanziari non partecipativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2526, ultimo comma, c.c..

Anche in questi casi il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale verranno nominati e opereranno ai sensi del successivo art. 25.

ART. 25 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO.

25.1 Nei casi di nomina obbligatoria o facoltativa, se l'organo di Controllo è costituito da un Collegio Sindacale, esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 c.c.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

25.2 I sindaci o il Sindaco Unico sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di controllo è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

25.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

25.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito

l'interessato.

25.5 Nell'ipotesi di nomina del collegio sindacale, in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi 30 giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

25.6 L'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a tale ultima attribuzione l'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

25.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

25.8 Delle riunioni del Collegio o delle decisioni del Sindaco Unico, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dell'organo di controllo, e sottoscritto dagli intervenuti; nell'ipotesi di nomina del collegio sindacale, le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi previsti

dalla legge o dal presente atto costitutivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo se nominato.

25.9 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di Controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, l'Organo di Controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali, proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ.

ART. 26 - REVISORE CONTABILE

26.1 In alternativa al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico (salvo che nei casi di nomina obbligatoria ai sensi degli artt. 2477 c.c., 2° e 3° comma e 2543 c.c. in relazione all'ultimo comma dell'art. 2526), il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

26.2 Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

26.3 Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

26.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

26.5 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito

l'interessato.

26.6 Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ..

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 27 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere decisa da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ed Esperti Contabili, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La introduzione e la soppressione della presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i 90 giorni, esercitare il diritto di recesso.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART.28 - Il bilancio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi, ai sensi del precedente articolo 16, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro l'Organo Amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART.29 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 30 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente

maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni.

Le clausole mutualistiche sopraestese nonchè quelle in materia di remunerazione del capitale (cfr art. 13 lett. d), di riserve indivisibili (art. 13 u.c.) e di devoluzione di quota di utili annuali ai fondi mutualistici come per legge (cfr art. 13 lett. b) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART.31 Per quanto non è regolato dal presente atto costitutivo, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

Firmato: Filomena Giliberti, Massimo Giordano, segue sigillo.

Imposta di bollo assolta ALL'ORIGINE AI SENSI DEL D.M. DEL
22/02/2007.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 del D.LGS N 82/2005 che si trasmette ad uso registro imprese. ATTO REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI Ariano irpino IN DATA 01/10/2018

>>